

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di Maggio, alle ore 21.30 in Alessandria in Corso Roma n. 52, si è riunita l'assemblea generale straordinaria della associazione di promozione sociale AVE NAHELE

Assume la presidenza ai sensi dello statuto vigente la sig.ra Liza Lombardo, Presidente della Associazione, la quale constatato che:

- l'assemblea era stata convocata per il giorno 18 Maggio_ alle ore 7.00 presso la sede sociale in prima convocazione anche con possibilità di collegamento audio/video in ottemperanza alle normative anti – covid, e in seconda convocazione per la data odierna, stesso luogo, modalità e ora;
- la prima convocazione è andata deserta per la mancata partecipazione del numero legale di associati;
- l'assemblea si è regolarmente costituita nella data e nell'ora odierna;
- è presente il Consiglio Direttivo;

dichiara validamente costituita l'assemblea e, con il consenso degli intervenuti, chiama il signor Gianni Cazzulo a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- 2) Varie ed eventuali

Passando alla trattazione del primo punto all'ODG il Presidente ricorda all'assemblea come, a seguito dell'approvazione del D.Lgs. 117/2017 si renda necessario, per consentire all'Associazione l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, adeguare il testo dello statuto in recepimento delle novità normative.

Procede quindi illustrando le principali modifiche statutarie, precisando che la nuova denominazione dell'Associazione sarà "AVE NAHELE A.P.S.-E.T.S." e conclude l'esposizione invitando l'assemblea a deliberare in merito alla riformulazione e all'approvazione del nuovo statuto.

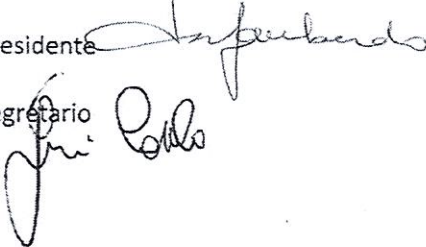
Dopo attenta discussione l'Assemblea all'unanimità degli intervenuti delibera

- di approvare e adottare il nuovo testo dello statuto dell'Associazione che si allega sotto la lettera "A" al presente verbale previa sottoscrizione del Presidente e del Segretario
- di dare mandato al Presidente affinché proceda a tutte le previste comunicazioni presso gli uffici competenti, ivi compresa la richiesta di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore).
- di dare mandato al Presidente affinché chieda le agevolazioni tributarie previste dal D.Lgs. 117/2017 in riferimento all'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 di detto Decreto.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 22.30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente

Il Segretario

The block contains two handwritten signatures. The first signature, above the 'Il Presidente' label, is written in dark ink and appears to be 'Liza Lombardo'. The second signature, above the 'Il Segretario' label, is also in dark ink and appears to be 'Gianni Cazzulo'.

STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Esente da imposta di registro in caso di adeguamento ai sensi
dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

ALLEGATO "A" AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18.05.2021

Statuto della "Associazione di Promozione Sociale AVE NAHELE 2000"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), la "Associazione di Promozione Sociale AVE NAHELE APS", siglabile "AVE NAHELE APS"
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Alessandria in Corso Roma n. 52. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'APS non è predeterminata e essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 18.

g

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'APS persegue la finalità specifica di di promuovere la diffusione della cultura musicale, sia strumentale che corale con particolare attenzione rivolta ai giovani in età scolare volendo in tal modo mantenere vivo il ricordo di Nahele Cattaneo sia presso chi ha percorso con lui il purtroppo breve tragitto della sua esistenza che presso coloro i quali che, pur non avendone avuto la conoscenza personale, ne condivideranno l'amore per la cultura, la convivialità e l'impegno sociale.

In particolare l'associazione intende promuovere l'organizzazione di gruppi corali e/o strumentali che permettano la formazione e la qualificazione di giovani artisti, anche aperti alle famiglie dei ragazzi con la finalità di creare particolari occasioni di condivisione. Qualora venisse ritenuto opportuno l'associazione potrà erogare premi e borse di studio ai giovani più meritevoli secondo le direttive del Regolamento interno che, nell'eventualità della loro istituzione, verrà appositamente predisposto.

3. La struttura dell'Associazione è organizzata secondo criteri democratici che consentano l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Ente.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale, individuate come nell'elencazione di cui allo stesso decreto:
lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
2. L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;
3. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e

documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS nel rispetto della normativa vigente;

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
6. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
7. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

quote associative e contributi degli aderenti e di privati;

finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;

erogazioni liberali di associati e di terzi;

entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;



eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;

ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;

attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

2. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo può essere consultato da ogni associato previa richiesta.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'APS è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore - d. Lgs. 117/2017.

2. Il numero dei soci dell'APS è ILLIMITATO. Possono far parte dell'APS tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

3. L'adesione alla APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il



diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda con effetto a fa data dalla presentazione della domanda.

La validità della quota associativa è fissata fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata versata, indipendentemente dalla data di versamento.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;
5. La qualifica di socio viene acquisito con effetto dalla domanda ed è intrasmissibile;
6. La qualifica di socio si perde:
 - a) per decesso;

P

b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;

c) per esclusione.

L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS.

L'esclusione è anche prevista ed opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota associativa annuale protrattasi per oltre tre mesi.

Avverso l'eventuale esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di non ammissione o espulsione.

7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività;

- I soci possono di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS e, se iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi,
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

2. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo e nei termini stabiliti dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
3. La validità della quota associativa è fissata fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata versata, indipendentemente dalla data di versamento.

Art. 9

Organi dell'APS

Sono organi dell'APS:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, che può tenersi nello stesso giorno dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente

eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzianti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Il numero di associati rappresentati può essere elevato sino ad un massimo di 5 quando il numero degli associati complessivi sia non inferiore a cinquecento.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega;
 2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate, sia in prima che in seconda convocazione, dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
- 

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero e il regolamento per la loro elezione e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo; (se previsto)
- elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- ratifica ammissione e conferma dei soci;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di esclusione;



- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario, il/i direttore/i del Coro;
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
7. Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito.



8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- comunica all'Assemblea l'ammissione dei soci e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1bis del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;

10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti;
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.



Art. 14

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno.
2. Ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

Nelle sue attività il Presidente affiancato e si avvale della collaborazione dei Soci Fondatori.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.

3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico;
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

9

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
5. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio;
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere

retribuito;

3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato;
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17

Collegio dei Probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'APS e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari;
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili;
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano;

g

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza;
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 18

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritti al voto, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

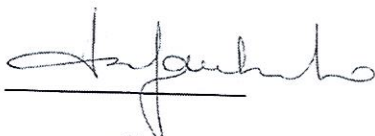


Art. 19

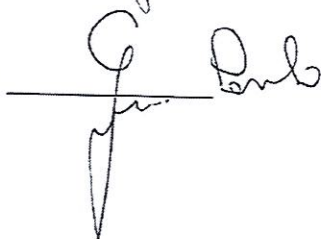
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

LIZA LOMBARDO

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Liza Lombardo', written over a horizontal line.

GIANNI CAZZULO

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gianni Cazzulo', written over a horizontal line.